

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 527

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
(BERLUSCONI)

e dal **Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**
(POLI BORTONE)

di concerto col **Ministro del tesoro**
(DINI)

e col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**
(PAGLIARINI)

e col **Ministro dei trasporti e della navigazione**
(FIORI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424,
recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il
1994 delle imprese di pesca

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - In sede di approvazione della legge 8 agosto 1991, n. 267, recante attuazione del Terzo piano della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio nonché riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivanti, la IX Commissione trasporti della Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno nel quale impegnava il Governo a dare nuovamente attuazione, a partire dal 1992, al fermo biologico, secondo una nuova disciplina che tenga conto degli «orientamenti comunitari in materia e di una più idonea fissazione dei periodi ai fini dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche» ... «prevedendo nella legge finanziaria 1992 i necessari accantonamenti».

Per il 1992 il fermo è stato disciplinato con la legge 5 febbraio 1992, n. 71.

Con decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, e con decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 1993, n. 446, è stata prevista l'attuazione del fermo per il 1993.

Con l'articolato, pertanto, si fissa la disciplina del fermo temporaneo obbligatorio, in attuazione del regolamento CE

n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, per il 1994.

La necessità e l'urgenza del provvedimento risiedono nella circostanza di assicurare l'attuazione della misura anche per il 1994 a partire dal prossimo mese di maggio.

Va considerata al riguardo la necessità di carattere eco-biologico di continuare a garantire una idonea consistenza degli *stock* ittici già segnalata, come ricordato, dallo stesso Parlamento.

Il fermo - va poi considerato - rappresenta una misura di indubbia validità economico-sociale; la sua mancata attuazione potrebbe quindi avere pesanti riflessi sulle marinerie interessate.

Il provvedimento reitera il precedente decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267, non convertito in legge entro il termine costituzionale.

Rispetto al testo del precedente decreto, è stato inserito nell'articolo 1, su richiesta del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, un altro comma, che attribuisce ai Comandanti delle Capitanerie di porto la competenza a disporre il pagamento dei previsti contributi, a prescindere dall'importo dei contributi stessi.

RELAZIONE TECNICA

Per l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per l'anno 1994, le previsioni finanziarie in relazione al fabbisogno occorrente per l'erogazione dei contributi di cui al presente decreto possono essere quantificate come segue. Le navi abilitate alla pesca a strascico, a traino pelagico ed alla turbosoffiante alla data del 1° gennaio 1994, risultano essere 4937.

In questo numero non sono comprese le imbarcazioni immatricolate nei compartimenti marittimi delle regioni Sicilia e Sardegna.

Per quanto riguarda il personale si è considerata una media di 3 marittimi imbarcati per ciascuna unità.

Si è tenuto conto dell'allegato 4 - Tabella 2 del regolamento CE n. 3699/93.

Il valore ECU è stato fissato in lire 1908,39, ai sensi della decisione della Commissione del 16 dicembre 1993, n. 3427.

Applicando i premi giornalieri di cui alla tabella A allegata al decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 1993, n. 446, (per i quali vi è una differenziazione del premio per ciascuna unità in ragione del diverso tonnello) l'onere complessivo per il pagamento dei premi stessi è di lire 38.212.650.000.

Considerando una media di 3 marittimi imbarcati per ciascuna unità risulta una spesa complessiva di lire 13.329.900.000.

(Numero navi 4937 × numero imbarcati 3 × premio giornaliero lire 30.000 × giorni fermo 30 = 13.329.900.000)

Riepilogo totali

Totale premio fermo	38.212.650.000
Totale indennità	13.329.900.000
Totale	51.542.550.000

(arrotondato a 52 miliardi di lire).

Relativamente al criterio di copertura, si precisa che l'onere fa carico al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, che presenta le necessarie disponibilità.

In particolare, si rappresenta che detta quota è stata prenotata su detto Fondo per effetto della delibera CIPE 30 novembre 1993 concernente «Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari relativi all'anno 1994, da effettuarsi con concorso comunitario nel settore della pesca marittima».

L'onere in questione può usufruire del concorso comunitario in quanto non ripetibile. Detta misura, peraltro inserita nel programma nazionale redatto ai sensi dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), per il quale vedi il regolamento CEE n. 2080/93, risulta necessaria in dipendenza degli eventi calamitosi e non

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prevedibili (mucillagine, M/n Haven), che hanno avuto un impatto negativo sulla consistenza degli *stock* ittici. La misura stessa sarà completamente riformulata ed in quanto tale difficilmente potrà usufruire del concorso comunitario a partire dal 1995.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267.

Decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 1994.

Attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle imprese di pesca per l'anno 1994, secondo quanto disposto dal citato regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Gli stanziamenti di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono versati, per l'ammontare di 52 miliardi per il 1994, in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai fini dell'applicazione del regolamento CE n. 3699/93 nell'anno 1994, in materia di fermo biologico della pesca.

2. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, determina le modalità tecniche per l'applicazione del Regolamento di cui al comma 1 e per la distribuzione dei contributi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Il pagamento dei contributi previsti dal presente decreto è corrisposto dai comandanti delle Capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti di importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - POLI BORTONE - DINI -
PAGLIARINI - FIORI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI